

ATTO N. 926

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale  
(deliberazione n. 1299 del 24.10.2001)*

*“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 18/11/98, n. 37 – Norme in  
materia di trasporto pubblico locale in attuazione del Decreto legislativo  
19/11/97, n. 422”*

---

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,  
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 7.11.2001*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 8.11.2001*



# REGIONE DELL'UMBRIA

**OGGETTO:** DISEGNO DI LEGGE: ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI L.R. N. 37/98. NORME IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 422/97.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24/10/2001 n. 1299

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore		X
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : DI BARTOLO FEDERICO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale delle Politiche Territoriali avente ad oggetto: " Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale del 18.11.1998, n.37:" Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997 n. 422";

**Visto** il proprio precedente atto n.785 dell'11.07.2001 con cui si è proceduto alla preadozione del disegno di legge in oggetto;

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

**Preso atto** del parere del Servizio Bilancio in ordine alla copertura finanziaria;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva nell'ambito del Tavolo di Concertazione con le parti sociali e del parere del Consiglio delle Autonomie Locali che si allega alla presente;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale del 18.11.1998, n.37:" Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997 n. 422";
- 2) e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 3) di indicare l'Assessore Federico Di Bartolo di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE :



IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale del 18.11.1998, n.37:" Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997 n. 422"



## RELAZIONE

La L.R. 37/98 già modificata con L.R. 42/2000 recepisce i principi della riforma dei trasporti fissati dal D.Lgs. 422/97 come per altro si evince dal titolo della stessa legge.

Le norme in essa contenute, ad eccezione di alcune disposizioni transitorie, a più di due anni dalla loro entrata in vigore, sono rimaste sostanzialmente inapplicate e nel frattempo è mutato il quadro normativo nazionale di riferimento con il D.L.gs 400/99 che ha modificato il D.Lgs 422/97 e con l'approvazione del Piano Generale dei Trasporti che ha introdotto per la programmazione dei servizi a livello comprensoriale un rilevante strumento di pianificazione, i Piani Urbani della Mobilità.

Si è posta quindi l'esigenza di procedere ad una complessiva valutazione dell'efficacia delle norme in oggetto e di analizzare i meccanismi organizzativi individuati con l'ottica di dare operatività e concretezza alle norme stesse.

Da tale verifica è emersa la necessità di predisporre il presente disegno di legge per adeguare la normativa regionale a quella nazionale sia sul piano formale che sostanziale e per definire con più chiarezza compiti e funzioni di Province Comuni e Regioni in materia di trasporto pubblico locale.

In buona sostanza con le modifiche proposte, elaborate anche sulla base delle indicazioni emerse in sede consultiva nell'ambito del tavolo di concertazione e del parere del Consiglio delle Autonomie Locali, la Regione:

- approva ogni tre anni un atto di indirizzo generale che contiene la definizione del livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale.
- ripartisce annualmente tra Province ed Enti locali le risorse destinate al finanziamento dei

servizi minimi, tenendo anche conto dei meccanismi di incentivazione tesi al miglioramento dell'indice ricavi-costi.

Inoltre:

- le Province sulla base dei principi stabiliti nel P.R.T., predispongono ed approvano i Piani di Bacino, che definiscono l'organizzazione del trasporto pubblico relativamente alla rete dei servizi extra urbani, individuando eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi e i programmi triennali sulla base dell'atto di indirizzo della Giunta regionale;
- i Comuni sulla base degli indirizzi del Piano Generale dei Trasporti e del P.R.T., predispongono ed approvano i Piani Urbani della Mobilità, che integrano i Piani Urbani del Traffico ed individuano gli interventi per favorire il Trasporto Pubblico Locale e i programmi triennali sulla base dell'Atto di indirizzo della Giunta regionale. Nei PUM vengono, inoltre, definiti gli eventuali servizi aggiuntivi rispetto ai minimi.

Per quanto riguarda le modalità gestionali per l'affidamento dei servizi, tenuto anche conto delle modifiche apportate con la L.R. 42/2000, i compiti delle istituzioni sono i seguenti:

- dal 1° gennaio 2004 la Regione e gli Enti locali affidano i servizi di trasporto di propria competenza con procedure concorsuali;
- la Regione, al fine di assicurare una gestione unitaria dei servizi ferroviari, può promuovere la costituzione di una società mista pubblico-privata;
- le procedure concorsuali sono espletate da una commissione composta da soggetti terzi rispetto all'Ente concedente, se tra i concorrenti è presente un'azienda partecipata dall'Ente concedente. Le gare, a procedura ristretta, sono aggiudicate in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando in modo particolare la qualità del servizio offerto. Alle gare sono ammessi i Raggruppamenti Temporanei d'Impresa con le modalità previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 158/95);
- l'affidamento dei servizi in sub-concessione è consentito, allo scopo di realizzare economie nei costi dei servizi di trasporto, fino ad un massimo del 15% dei servizi affidati.

Per semplicità espositiva di seguito si riportano gli articoli oggetto di modifica o integrazione con le considerazioni che sono a base della proposta stessa.





- Art. 2 (Principi programmatici regionali) Si propone di modificare il contenuto della lett. c) del comma 2, tenuto conto che il perseguimento di un sistema ecosostenibile deve essere l'obiettivo di carattere strategico regionale all'interno del quale la mobilità nel suo complesso deve dare il proprio contributo anche mediante la riduzione degli apporti inquinanti.

Inoltre si è ritenuto necessario integrare il suddetto articolo prevedendo da parte della Giunta regionale l'impegno a promuovere lo sviluppo del TPL anche attraverso l'incentivazione dell'associazionismo del settore.


- Art.5. (Servizi ferroviari) Fino al 2003 la Regione, in conformità alla normativa vigente affida i servizi ferroviari di interesse regionale alla FCU s.r.l. di cui è unica socia e alla FS. Per i servizi del 2004 dovrà espletare le previste procedure concorsuali. Tale prospettiva pone l'esigenza di una riflessione più approfondita sulla tipologia dell'assetto societario della società per la gestione dei servizi ferroviari e sulla sua possibile evoluzione. Sulla base di tale considerazione, si propone una diversa articolazione del contenuto dell'art. 5 prevedendo, a fronte del precedente obbligo in capo alla Regione la facoltà di costituire per la gestione dei servizi ferroviari una S.p.a. a partecipazione pubblico-privata.

Con l'occasione si è ritenuto anche necessario definire i servizi interferenti al fine di evitare dubbi interpretativi in fase di applicazione della legge.

- Art 7. (Definizione dei servizi di trasporto pubblico locale) Come già anticipato nelle premesse, la non chiara definizione dei servizi di trasporto pubblico locale di fatto condiziona l'applicabilità della legge con particolare riferimento a quelli comunali e provinciali. In altri termini la terminologia utilizzata per definire i servizi di competenza dei Comuni può generare problemi interpretativi con particolare riferimento all'individuazione dei servizi che collegano più Comuni. Si propone quindi di distinguere i servizi in urbani di competenza comunale ed extraurbani di competenza provinciale.



- Art. 8. (Ambito di traffico regionale e interregionale) Il comma 1 dell'art. 8 riformulato definendo con più incisività gli ambiti di traffico regionale e interregionale.
- Art 9. (Bacino di traffico provinciale) Per omogeneizzare le fattispecie definitorie si propone di sostituire al titolo dell'art 9 la parola "bacino" con "ambito" e di riscrivere il contenuto dello stesso articolo alla luce della nuova definizione dei servizi di cui all'rt. 7. Inoltre, ai fini della programmazione dei servizi provinciali è stato riconosciuto alle Province la facoltà di suddividere il proprio territorio in bacini di traffico con le modalità stabilite con il P.R.T.
- Artt 10 (Ambito di traffico comunale) e 11 (Piano regionale dei trasporti). Il contenuto dell'art 10 è stato adeguato alla nuova proposta di definizione dei servizi (art 7). Per quanto riguarda l'art 11 oltre alla sostituzione al primo comma del verbo "adotta" con "approva" è stata riscritta la lettera e) del comma 2, adeguandone il contenuto alla proposta di modifica dell'art 13. Infine è stato proposto anche di aumentare il periodo di validità del piano portandolo da 6 a 10 anni prevedendone aggiornamenti periodici. Con l'occasione, per la complessità delle funzioni connesse all'attuazione della presente legge si è ritenuto necessario inserire nel Piano Regionale le misure per favorire all'interno degli Enti Locali la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali e precisare il contenuto della lettera n) comma 2 riguardante la rete ciclopedonale.
- Art 12 (Piani di bacino) Al fine di determinare le regole per l'integrazione dei diversi modi di trasporto, alla lettera a) del comma 2 viene riproposto il principio del 422 relativo alla scelta fra le diverse modalità di servizi, ritenendolo più incisivo e più rispondente alle esigenze di tutela ambientale. Inoltre, fermo restando la previsione di conferenze partecipative con i Comuni per l'approvazione dei Piani di Bacino, si è ritenuto anche opportuno ribadire il principio "dell'intesa" con gli Enti Locali attribuendo alle Province la facoltà di attivare iniziative di concertazione per servizi interessanti più Comuni.



- **Art 13 (Piani di trasporto comunali)** I Piani urbani della mobilità previsti dal P.G.R.T. hanno posto la necessità di una revisione complessiva dell'articolo allo scopo di pervenire a una migliore definizione degli ambiti di efficacia dei diversi piani e di creare le condizioni per la loro effettiva operatività. Inoltre, per effetto dell'abrogazione del successivo articolo 14, al comma 2 è stata soppressa la lettera e).
  
- **Art 14 (Unità di rete)** La L.R 37/98, ai fini dell'effettuazione delle gare, ha introdotto il concetto di unità di rete intesa come il complesso dei servizi contenuti nei piani di competenza degli Enti Locali, escludendo da tale ambito i servizi in area debole, quelli destinati a persone a ridotta capacità motoria e i servizi di collegamento con le reti primarie su gomma per i quali devono essere espletate distinte procedure concorsuali. E' di tutta evidenza che, ai fini della programmazione e gestione dei servizi, il comma 2 così come formulato in sede di attuazione può avere effetti paradossali per gli evidenti aumenti di costi dovuti all'eccessiva frammentazione gestionale. Si pensi ad esempio ai Comuni di Città di Castello, Assisi, Amelia, ecc. che teoricamente dovrebbero fare non meno di cinque gare per i servizi urbani di tipologie diverse. Si propone pertanto l'abrogazione dell'art 14 e, per esigenze sistematiche, il trasferimento del comma 4 all'art 22 nel quale sono previste le modalità per l'affidamento dei servizi.
  
- **Artt. 15 (Programmi triennali) - 21 (Servizi minimi)** Le competenze relative alla predisposizione dei programmi triennali e alla individuazione dei servizi minimi sono stati fra i punti maggiormente dibattuti in sede di partecipazione alla L.R 37. Si è posta quindi la necessità di individuare con chiarezza le responsabilità e le funzioni di Regione ed Enti concedenti. Pertanto, anche sulla base dell'esperienza maturata in altre realtà regionali, le competenze sono state così individuate: la Regione approva ogni tre anni un atto di indirizzo generale per la definizione dei servizi e l'individuazione e ripartizione dei finanziamenti per la loro gestione; gli Enti Locali concedenti (Province e Comuni)

ciascuno per i servizi di rispettiva competenza approvano i programmi triennali di cui all'art. 14 del D.Lgs. 422. Con particolare riferimento alle modalità per l'individuazione dei servizi minimi, alla lettera b) del comma 2 dell'art. 21, viene inserito il principio fissato dal 422 in base al quale, in presenza di più soluzioni atte a garantire in condizioni analoghe sufficienti servizi di trasporto, deve essere privilegiata la soluzione che comporta minori costi per la collettività. Inoltre si sottolinea che è stato anche necessario riarticolare il contenuto dell'art. 15, prevedendo le priorità in base alle quali gli Enti concedenti devono predisporre i programmi triennali. Son state anche soppresse le previsioni relative al contenuto dei programmi triennali in quanto richiamo dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 422.

Inoltre, al fine di assicurare ai Comuni interessati ai traposti extraurbani la necessaria partecipazione ai programmi triennali predisposti dalle Province è stata prevista la convocazione di specifiche conferenze partecipative per l'approvazione dei suddetti piani.

- Art. 16 (Investimenti) La Giunta Regionale per la programmazione degli investimenti deve tener conto di alcune priorità e fra queste deve favorire gli investimenti con il maggiore cofinanziamento da parte degli Enti locali. Con riguardo a tale priorità, al comma 4 lettera b), si è ritenuto necessario, per non limitare le fonti del cofinanziamento, confermando tuttavia il principio del cofinanziamento medesimo, abrogare la parte relativa alla specificazione dei soggetti partners del finanziamento.
- Art. 17 (Funzioni e competenze della Regione) Le modifiche introdotte si sono rese necessarie per adeguare il contenuto dell'art. 17 a quello degli artt. 11 - 14 e 15. Inoltre, con l'obiettivo di una più chiara definizione delle competenze è stata anche avvertita la necessità di inserire fra le funzioni della Giunta regionale anche quelle relative all'approvazione dei regolamenti di cui alla legge 97/94, art. 23.
- Art. 18 (Funzioni e competenze della Provincia) Il contenuto dell'art. 18 è stato adeguato a quello dell'art. 15. Inoltre è stata avvertita l'esigenza di coinvolgere



specificatamente la Provincia nella attività dell'Osservatorio della Mobilità di cui all'art. 33 per assicurare un regolare flusso informativo sui dati della mobilità.



- Art. 19 (Funzioni e competenze del Comune). Il contenuto dell'art. 19 è stato adeguato alla proposta di cui all'art. 15 ed è stato specificatamente previsto, in analogia all'art.18, il contributo dei Comuni per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 33
- Art. 21 Bis (Strumenti per la programmazione e pianificazione) In vista dei complessi adempimenti necessari all'attuazione della presente legge è stata proposta anche sulla base di esperienze maturate in altre Regioni, l'istituzione, peraltro facoltativa, da parte di Province e Comuni, di strumenti di supporto tecnico operativo da attivare in forma associata, con l'obiettivo di assicurare agli stessi un idoneo supporto tecnico professionale.
- Art. 22 (Modalità per l'affidamento dei servizi). L'articolo in questione è stato integrato con le previsioni del D. Lgs. 400 e con il comma 4 dell'art. 14 del testo vigente della 37. Inoltre, in analogia a quanto già disposto da altre Regioni tra cui Liguria, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna si è ritenuto necessario introdurre l'istituto della sub-concessione al fine di dotare le aziende di uno strumento organizzativo flessibile e più compatibile con l'esigenza dell'attuale mercato. Infine, tenuto conto della modifica introdotta all'art. 26 di cui si dirà successivamente e della necessità di assicurare la separazione dei ruoli tra ente concedente e azienda, è stata prevista, qualora alle gare siano ammesse aziende di proprietà dell'Ente concedente, la nomina di una commissione composta da soggetti terzi nominata dalla Regione nel caso di società a partecipazione provinciale e dalla Provincia nel caso di aziende a partecipazione solo comunale.
- Art. 24 (Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi) Nell'art. 24 è stato riaffermato l'obbligo a carico del gestore di fornire alla Regione e agli Enti Locali i dati sui servizi gestiti. Inoltre ai fini della qualità del

servizio sono state introdotte alcune disposizioni tese a tutelare maggiormente gli utenti prevedendo l'istituzione presso le aziende di comitati per la qualità dei servizi composti dai rappresentanti degli Enti concedenti, delle associazioni degli utenti e delle associazioni sindacali. Infine sono stati soppressi i commi 8 e 9 il cui contenuto è stato riportato rispettivamente negli artt. 18 e 19.



- Art. 25 (Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi) E' stato necessario, in vista delle gare che dovranno essere effettuate per l'affidamento dei servizi disciplinare, anche in analogia ad altre leggi regionali, il trasferimento dei beni strumentali e finanziati dalla Regione. La nuova formulazione ha il merito di individuare tali beni e di regolamentare i rapporti tra precedente gestore, nuovo gestore e Regione.
- Art. 26 (Assetto societario delle aziende di trasporto pubblico locale) Il contenuto dell'art. 26 è rimasto sostanzialmente inapplicato. A tal riguardo, ricordato che dal 1° gennaio 2004 con l'espletamento delle gare muterà il rapporto tra Ente concedente e azienda, si propone l'abrogazione dei commi 2 e 3 e la riaffermazione del principio, sancito peraltro dallo stesso 422, relativo all'impegno della Regione a promuovere la separazione dei compiti di programmazione da quelli di gestione e produzione dei servizi (vedasi art. 22).
- Art. 32 (Norma finanziaria) Al comma 3 al fine di uniformare le disposizioni contenute nel suddetto comma alla filosofia complessiva della legge medesima viene confermato che la Giunta regionale provvede alla assegnazione delle risorse sulla base dei criteri definiti nel piano regionale dei trasporti.
- Art. 33 (Modifiche della L.R., 10/95 e successive modificazioni) E' stata ravvisata l'esigenza di riarticolare il contenuto del presente articolo anche alla luce delle modifiche che dalla data di entrata in vigore della legge 10/95 sono state apportate (ad esempio il Comitato di cui all'art. 11 della L.R. 10/95 è stato soppresso). Inoltre per assicurare all'attività dell'Osservatorio contenuti di valenza regionale è stata prevista

la costituzione di un Comitato composto dai rappresentanti delle Province, dei Comuni e delle aziende.



- **Art. 33 bis (Comitato di monitoraggio)**  
E' stata ravvisata l'esigenza di istituire il Comitato di monitoraggio per l'attuazione dei principi di riforma contenuti nel D.Lgs. 422 e nella L.R. 37, con funzioni consultive al fine di assicurare alla Giunta regionale con relazioni semestrali informazioni anche sull'andamento della spesa per il TPL e sulla qualità dei servizi effettuati.
  
- **Art. 33 Ter (Distrazione di autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio).** Per monitorare le autorizzazioni rilasciate alle aziende dagli enti concedenti sulla base delle modalità fissate dalla Giunta regionale riguardanti la distrazione degli autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio si è reso necessario prevedere in capo agli Enti concedenti medesimi l'obbligo a relazionare annualmente alla Giunta regionale.

Oggetto: Disegno di legge: Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale del 18.11.1998, n.37:" Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997 n. 422"



#### Art. 1

##### (Integrazione dell'articolo 2)

1. All'articolo 2, comma 2, la lettera c) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituita dalla seguente:

" c) promuove un sistema di mobilità che coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita, nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione del contributo dei trasporti alla produzione dei gas serra, alla riduzione degli apporti inquinanti in atmosfera e dell'inquinamento acustico, nonché per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore".

2. All'art.2, comma 2 della L.R. 37/98, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) promuove lo sviluppo del trasporto locale anche attraverso l'incentivazione dell'associazionismo nel settore".

#### Art. 2

##### (Modificazioni e integrazioni dell'articolo 5)

1. All'articolo 5 della L.R. 37/98 il testo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"La Giunta regionale, al fine di assicurare la gestione unitaria dei servizi ferroviari, può promuovere, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto regionale, la costituzione di una società a compartecipazione pubblico-privata."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 37/98 è aggiunto il seguente:

"2 bis) La Giunta regionale trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18,

comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, affida la gestione dei servizi ferroviari attraverso procedure concorsuali, sulla base dei contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo stesso."



3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 37/98, è aggiunto il seguente:

"4 bis) I servizi interferenti con quelli ferroviari di cui al comma 4, sono quelli che presentano sostanziale analogia di finalità di trasporto e medesime fonti di traffico".

### Art. 3 (Abrogazione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della L.R. 37/98 è abrogato.

### Art. 4 (Modificazioni dell'articolo 7)

1. All'articolo 7, comma 1 della L.R. 37/98 il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

- "a) urbani;
- b) extraurbani;"

2. Il testo del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

"Sono servizi urbani quelli svolti nell'ambito urbano del comune e quelli che collegano in modo diretto il centro urbano del comune con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell'ambito del territorio comunale."

3. Il testo del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

"Sono servizi extraurbani quelli che collegano in modo continuativo due o più comuni, ovvero i comuni con il capoluogo di provincia."

**Art. 5**  
(Modificazioni dell'articolo 8)

1. All'articolo 8 della L.R. 37/98 il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

"Per ambito di traffico regionale si intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi di trasporto che collegano il territorio delle province. Per ambito di traffico interregionale s'intende l'insieme dei servizi che collegano la Regione Umbria con le regioni limitrofe."



**Art. 6**  
(Modificazioni dell'articolo 9)

1. Nella rubrica dell'articolo 9 della L.R. 37/98 la parola "Bacino" è sostituita con "Ambito".

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 37/98 le parole "Per bacino di traffico provinciale si intende l'unità territoriale entro la quale si attua " sono sostituite dalle seguenti:

"Per ambito di traffico provinciale s'intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi extraurbani e si promuove".

3. Il testo del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

"Gli ambiti di traffico, ai fini della programmazione da parte delle province, possono essere suddivisi in bacini di traffico sulla base dei criteri definiti nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11. In via transitoria i bacini di traffico sono quelli individuati dall'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44."

4. Il comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 37/98 è abrogato.

**Art. 7**  
(Modificazioni dell'articolo 10)

1. All'articolo 10 della L.R. 37/98 il testo



del comma 1 è sostituito dal seguente:

"L'ambito di traffico comunale è costituito dall'unità territoriale entro la quale si attua il servizio di trasporto urbano di cui all'articolo 7, comma 2."

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 37/98 è abrogato.

#### Art. 8

##### (Modificazioni dell'articolo 11)

1. All'articolo 11, comma 1 della L.R. 37/98 la parola "adotta" è sostituita con "approva".

2. L'articolo 11, comma 2 della L.R. 37/98 è modificato nel modo seguente:

a) il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

"stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino di cui all'articolo 12, dei piani urbani della mobilità di cui all'articolo 13 e dei programmi triennali di cui all'articolo 15;"

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e bis) stabilisce i criteri per l'individuazione dei servizi minimi di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 422/97";

c) alla lettera n), dopo la parola "individua", sono aggiunte le seguenti:

"i criteri per l'individuazione e la programmazione della";

d) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

"p) individua le misure per favorire, all'interno degli enti locali, la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali, relativamente al processo di programmazione e regolamentazione dei servizi, ed il progressivo miglioramento dell'efficacia dello stesso sui risultati della gestione".

3. Il testo del comma 4 dell'articolo 11 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

"Il piano regionale ha validità per dieci anni e può essere aggiornato periodicamente."



**Art. 9**  
**(Modificazioni dell'articolo 12)**

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 37/98 le parole "hanno validità triennale" sono sostituite dalle seguenti:

"hanno validità per sei anni e possono essere sottoposti ad aggiornamenti annuali".

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della L.R. 37/98 è modificato come segue:

a) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"determinano l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, privilegiando quelli a minor impatto ambientale, per migliorare l'organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta di servizi ed incentivare l'uso del mezzo di trasporto collettivo;"

b) alla lettera c), dopo la parola "comma", è aggiunto "4 e";

c) la lettera f) è soppressa;

d) alla lettera g) dopo le parole "numero 104" sopprimere le seguenti:

"prevedendone l'attuazione d parte dei Comuni";

e) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g bis) individuano gli eventuali servizi diversi da quelli minimi di cui all'articolo 16 comma 3 del D.Lgs. 422/97."

3. Al comma 3 dell'art.12 della L.R. 37/98, le parole "approvata dal consiglio regionale con deliberazione n.584 del 15.09.1998, sono sostituite con le seguenti:

"del 14 ottobre 1998, n.34";

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 37/98 è aggiunto il seguente:

"5 bis) Ai fini della programmazione

di servizi di trasporto pubblico locale, le province possono promuovere, fra i comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico, di cui al comma 1 dell'articolo 10, e quelli ad essi limitrofi, anche se appartenenti a territori provinciali diversi, specifiche intese, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale del 14 ottobre 1998, n. 34."



**Art. 10**  
**(Modificazioni dell'articolo 13)**

1. La rubrica dell'articolo 13 della L.R. 37/98 è sostituita dalla seguente:

"(Piani urbani della mobilità)"

2. Il testo del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

"I comuni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 adottano i piani urbani della mobilità, che integrano i piani urbani del traffico ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 37/98 è aggiunto il seguente:

"1 bis) I piani di cui al comma 1 sono redatti anche in conformità agli indirizzi contenuti nel piano generale dei trasporti e nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11."

4. Il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 37/98 è modificato come segue:

a) alla lettera b) sostituire le parole "comma 5" con le seguenti:

"commi 4 e 5".

b) alla lettera c) le parole "per adeguarle" sono sostituite da:

"e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli";

b) la lettera e) è soppressa;

c) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) individuano gli eventuali servizi diversi da quelli minimi di cui all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 422/97, con oneri a carico dei bilanci comunali."



**Art. 11**  
**(Abrogazione dell'articolo 14)**

1. L'articolo 14 della L.R. 37/98 è abrogato.

**Art. 12**  
**(Sostituzione dell'articolo 15)**

1. Il testo dell'articolo 15 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali concedenti, per i servizi di competenza, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni delle imprese di trasporto e dei consumatori, approvano i programmi triennali di cui all'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 422/97, sulla base dell'atto di Indirizzo di cui all'articolo 21, tenendo conto:

- a) degli atti di programmazione della Regione;
- b) del miglioramento del livello medio regionale dei servizi storici;
- c) degli standard di qualità e quantità coerenti con gli obiettivi economici ed ambientali della mobilità sostenibile;
- d) dell'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;
- e) delle integrazioni funzionali, tariffarie ed organizzative della mobilità;
- f) della promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane;
- g) dei parametri territoriali e di popolazione.

2. La Regione si assume l'onere finanziario dei servizi individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21 e garantisce agli enti concedenti l'erogazione delle risorse nei modi e nei tempi previsti dal contratto stesso.

Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali".

3. La Provincia, per i servizi di competenza, approva i programmi triennali previa conferenza partecipativa convocata in conformità all'art. 7 della Legge regionale n. 34 del 14.10.1998



#### Art. 13

(Modificazione dell'articolo 16)

1. Al comma 4, lettera b) dell'articolo 16 della L.R. 37/98 le parole "da parte degli enti locali" sono soppresse.

#### Art. 14

(Modificazioni dell'art. 17)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della L.R. 37/98 è modificato nel modo seguente:

a) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

"aggiorna periodicamente il piano regionale dei trasporti e ripartisce annualmente le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l'atto di indirizzo triennale di cui all'articolo 21, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera p);";

b) alla lettera f) le parole "approva i piani triennali e" sono soppresse;

c) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i bis) approva i regolamenti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,

3. Al comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 37/98 la locuzione "ed i)" è sostituita da "i) ed i bis)".

**Art. 15**  
**(Modificazioni dell'art. 18)**



1. Il comma 2 dell'articolo 18 della L.R. 37/98 è modificato come segue:

a) alla lettera b) le parole "predispone e adotta" sono sostituite con "approva";

b) la lettera d) è soppressa;

c) la lettera l) è soppressa;

d) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"l bis) contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 17, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi."

**Art. 16**  
**(Modificazioni dell'articolo 19)**

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 37/98 è modificato nel modo seguente:

a) alla lettera a) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite con "all'art.12 comma 5) bis";

b) alla lettera b) le parole "partecipa alla programmazione dei" sono sostituite con "programma i";

c) alla lettera c) le parole "partecipa alla" sono sostituite con "approva i";

d) alla lettera e), dopo le parole "a domanda debole", sono sopresse le parole: "proponendone l'inclusione nei programmi triennali";

e) il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

"contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 17, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi;"

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della L.R.

37/98, dopo le parole "invia alla provincia", sono aggiunte le seguenti:

"e all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33".



#### Art. 17

(Modificazioni dell'articolo 21)

1. L'articolo 21 della L.R. 37/98 è modificato come segue:

a) l'alinnea del comma 1 è sostituito con il seguente:

"La Giunta regionale, in attuazione all'articolo 16 del D.Lgs. 422/97 e del piano regionale dei trasporti, approva ogni tre anni un atto di indirizzo generale, che contiene la definizione del livello dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle seguenti priorità:";

b) al comma 2 il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività; in particolare è considerata, nella determinazione dei costi del trasporto su gomma, l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.".

#### Art. 18


(Integrazione)

1. Dopo l'articolo 21 della L.R. 37/98 è aggiunto il seguente:

"Art. 21 bis

(Strumenti di supporto tecnico-operativo)

1. Le province e gli enti locali concedenti possono istituire, in forma



associata, strumenti di supporto tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per l'affidamento dei servizi.

2. Attraverso gli strumenti di cui al comma 1 possono essere svolti in particolare i seguenti compiti:

a) programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari della mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;

e) ogni altra funzione affidata agli enti concedenti ai sensi della presente legge."

#### Art. 19

#### (Modificazioni dell'articolo 22)

1. L'articolo 22 della L.R. 37/98 è modificato come segue:

- a) al comma 1, dopo le parole "all'articolo 18 del D.Lgs.," è aggiunta la locuzione: "la Regione e";
- b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Sono ammesse alle procedure concorsuali previste dal comma 1 le società scelte in conformità ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 422/97 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400.

4. I servizi di trasporto pubblico locale sono aggiudicati tenendo conto, prioritariamente, della qualità del servizio offerto determinata sulla base dei parametri

fissati dalla Giunta regionale e dei criteri individuati nello schema di bandi di gara e di capitolato predisposti ai sensi dell'art. 23.



5. I raggruppamenti temporanei d'impresa sono consentiti con le modalità descritte dall'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

c) il testo del comma 6 è sostituito dal seguente:

" E' consentito il subaffidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante allo scopo di realizzare economie nei costi dei servizi di trasporto, nelle aree a domanda debole e a bassa densità abitativa, fino a un massimo del 10% dei servizi affidati."

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis) L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

6 ter) L'ente concedente verifica che l'impresa subaffidataria sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportare di viaggiatori su strada e applichi per le singole tipologie di servizi i rispettivi livelli di contrattazione collettiva. L'autorizzazione è revocata qualora l'impresa subaffidataria non rispetti le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio, nonché, per il personale utilizzato, le norme in materia di versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi.

6 quater) Qualora sia ammes-sa alla gara un'azienda partecipata dall'ente concedente, le procedure concorsuali sono espletate da una commissione composta da soggetti terzi, nominata dalla Regione nel caso di società a partecipazione provinciale e dalla Provincia nel caso di aziende a partecipazione solo comunale.



**Art. 20**  
(Modificazioni dell'articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della L.R. 37/98, dopo le parole "con le imprese affidatarie.", è soppressa la frase:

"La Regione sottoscrive i contratti relativi nei limiti dei servizi minimi a garanzia della relativa copertura finanziaria."

**Art. 21**  
(Modificazioni dell'articolo 24)

1. L'articolo 24 della L.R. 37/98 è modificato come segue:

a) alla lettera q) del comma 1, dopo le parole "disposizioni regionali", sono aggiunte le seguenti:

"nonché tutti gli altri dati ritenuti necessari e richiesti da Regione ed enti concedenti";

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b bis) garantire materiale rotabile e servizi a terra per assicurare l'intermodalità tra i vettori di trasporto ivi compresa quella con la bicicletta";

c) alla lettera e) del comma 2 le parole ", alla Regione e alla provincia" sono sostituite dalle seguenti:

"e all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33";

d) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:

"e bis) Istituire, a livello aziendale, Comitati per la qualità dei servizi prodotti, composti dai rappresentanti degli enti concedenti, delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative e delle organizzazioni sindacali".

e) alla lettera a) del comma 4, dopo le parole "ad assicurare", sono aggiunte le seguenti:

"per i servizi aggiuntivi";

f) i commi 8 e 9 sono abrogati.



**Art. 22**  
**(Modificazioni dell'articolo 25)**

1. Il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera c) del comma 1 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

"i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso per un periodo di dieci anni, quanto agli autobus, e di venti, quanto ai beni immobili funzionali al servizio. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, egli è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tal caso decade il vincolo di destinazione d'uso."

**Art. 23**  
**(Sostituzione dell'articolo 26)**

1. L'articolo 26 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

**"Art. 26**  
**(Separazione dei ruoli)**

"1. La Regione, in conformità ai principi della legge 15 marzo 1997, n. 55, articolo 4, comma 4, lettera b) e dell'articolo 18 del D.Lgs. 422/97, promuove la separazione dei compiti di programmazione di Regione ed Enti locali da quelli di gestione e produzione dei servizi da parte delle aziende di trasporto".

**Art. 24**  
**(Modificazione dell'articolo 32)**

1. Al comma 3 dell'articolo 32 della L.R. 37/98 le parole ", dettando anche i criteri per garantire quote di risorse minime su cui ogni ente locale può fondare la sua

programmazione di settore" sono sostituite con le seguenti

"e sulla base dei criteri definiti dal piano regionale dei trasporti".



**Art. 25**  
(Sostituzione dell'articolo 33)

1. L'articolo 33 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

**"Art. 33**  
(Osservatorio della mobilità)

1. E' istituito presso la Direzione Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture "l'Osservatorio della Mobilità" con il compito di:

a) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati connessi alla mobilità regionale, anche ai fini della valutazione della relativa tendenza, con particolare riferimento alla domanda ed all'offerta dei servizi;

b) fornire alla Giunta Regionale ed agli Enti Locali il supporto informativo per la pianificazione, programmazione e gestione del trasporto;

c) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati di cui al punto b, in collaborazione con le Province, i Comuni e le aziende.

2. Per il coordinamento dell'attività di cui al comma 1 è costituito un Comitato composto dai rappresentanti di Regione, Province, Comuni e aziende. I rappresentanti delle Province e dei Comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali.

**Art. 26**  
(Integrazione)

1. Dopo l'articolo 33 della L.R. 37/98 sono aggiunti i seguenti:

**"Art. 33 bis  
(Comitato di monitoraggio)**



1. E' istituito, presso il Servizio Trasporti della Regione, il Comitato di monitoraggio per l'attuazione dei principi di riforma contenuti nel D.Lgs.e nella presente legge, composto dai rappresentanti di Regione, Province, Comuni e aziende. I rappresentanti delle Province e dei Comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive e con relazioni semestrali informa la Giunta regionale dell'andamento della spesa per la gestione dei servizi minimi e del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi nonché del livello degli stessi previsti nei contratti di servizio.

**Art. 33 Ter**

**(Distrazione di autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio)**

1. Gli Enti concedenti autorizzano le aziende a distrarre gli autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio sulla base delle modalità fissate dalla Giunta regionale.

2. Gli Enti concedenti sono tenuti a relazionare annualmente alla Giunta regionale sulle autorizzazioni di cui al comma 1 rilasciate alle aziende".

**Art. 27**

**(Modificazione dell'articolo 35)**

1. All'articolo 35, comma 1, lettera c) della L.R. 37/98 le parole "degli articoli 10 e 11, e" sono soppresse.



**VERBALE RIUNIONE**  
**TAVOLO DI CONCERTAZIONE**  
27 LUGLIO 2001 ORE 9.00

Odg.: Proposta di modifica della LR 37/98,  
Primi lineamenti del Piano Regionale Trasporti,  
Piano d'impresa della F.C.U.

**Introduzione Assessore Di Bartolo**

Lineamenti e riflessioni sul Piano Regionale dei Trasporti.

Ci sono elementi di novità su come integrare il ferro e la gomma, ma anche come formulare un modello di mobilità che possa rappresentare una soluzione per il nodo di Perugia.

Altri aspetti sono: le città, alcune indicazioni sull'inquinamento acustico, il Piano Urbano della Mobilità.

Quella che oggi verrà illustrata è la parte che ha richiesto più impegno e riflessione: la questione FCU, la questione ferro e la questione gomma.

C'è un forte coinvolgimento degli Enti locali e degli Enti concedenti. Gli Enti ed i Comuni sono i primi responsabili perché saranno loro che dovranno fare i capitolati di gara, il monitoraggio dei contratti e quant'altro.

Il testo tiene conto di una serie di questioni che attengono al D.Lgs 400/99, che ha modificato il D.Lgs 422/97, e con l'approvazione del Piano Generale Trasporti che ha introdotto, per la programmazione dei servizi a livello comprensoriale, un rilevante strumento di pianificazione: i Piani Urbani della Mobilità.

Il meccanismo proposto per la programmazione è risultato farraginoso; si è tentata, quindi, una maggiore linearità.

Con il Disegno di Legge si è cercato di definire con più chiarezza compiti e funzioni di Province, Comuni e Regione in questa materia.

*La Regione* approva un atto di indirizzo generale ogni tre anni e ripartisce annualmente tra le Province e i Comuni le risorse destinate ai servizi minimi, tenendo conto dei meccanismi di incentivazione per il miglioramento dei costi-ricavi.

*Le Province*, sulla base del P.R.T., predispongono e approvano i Piani di Bacino ed i programmi triennali sulla base dell'atto di indirizzo predisposto dalla Giunta Regionale.

*I Comuni*, sulla base del Piano Generale Trasporti (P.G.T.) e dei Piani Regionali Trasporti (P.R.T.) predispongono ed approvano i Piani Urbani della Mobilità (P.U.M.) che integrano i Piani Urbani del Traffico (P.U.T.)

Nei P.U.M. vengono definiti gli eventuali servizi aggiuntivi rispetto ai minimi.

Dal 2004 la Regione e gli Enti locali affidano i servizi di competenza con procedure concorsuali le quali sono espletate da una commissione composta da altri soggetti rispetto



all'Ente concedente, se tra i concorrenti è presente un'azienda partecipata dall'Ente concedente.

Le sub-concessioni sono consentite allo scopo di realizzare economie.

La Regione può promuovere la costituzione di una società mista pubblico-privata, per una gestione unitaria dei servizi ferroviari.

## **Illustrazione del Piano Regionale Trasporti attraverso i grafici allegati.**

### **Interventi**

#### **Rossignoli Fulvio – Confservizi CISPEL**

L'obiettivo è quello di uno sviluppo eco-compatibile della mobilità.

Il P.R.T. è stato elaborato da un Governo che non è quello in carica, quindi potrebbero cambiare alcune filosofie e strategie.

Quando si vanno a tradurre in una regione come la nostra questi orientamenti, occorrono anche margini di flessibilità e adattabilità, perché una strategia non si applica in egual misura in Piemonte come in Sicilia. Bisogna guardare le specificità dell'Umbria. L'approccio deve essere quello di dire se l'obiettivo è di ridurre l'uso individuale del mezzo, allora vanno anche sancite le pari dignità delle varie modalità di trasporto utilizzato: gomma o ferro.

Bisogna evitare scelte dirigistiche di tipo coercitivo: l'utente sceglierà sempre la modalità di trasporto più competitiva.

#### **Ciani Giovanni – CISL Regionale**

Eviterò di entrare nei dettagli. Le cose che ci interessano sono le scelte di fondo sia del Piano regionale che della Legge.


C'è stato uno sforzo di maggiore concretezza, ma non è sufficiente. Anche questa illustrazione del Piano, che ha fatto delle ipotesi, è un aspetto che lascia preoccupati, perché un Piano che si fonda su ipotesi con un inizio della prima fase tra il 2004 e il 2006, desta un po' di preoccupazione.

Alcune cose importanti andrebbero fatte anche rapidamente, definendo degli obiettivi a medio-lungo termine.

Tempificare interventi lungo il percorso, verificando che questi obiettivi si realizzino o meno.

Ricondurre, trovando il modo possibile, all'unità un settore che ha visto troppo spesso contraddizioni e discussioni, e se possibile, far maturare i soggetti protagonisti di questa vicenda.

Le Aziende più importanti e le stesse FF.SS. debbono trovare un modo per lavorare insieme. In questa operazione di regionalizzazione dobbiamo cercare di trovare un collegamento forte con le FF.SS. per non essere tagliati fuori dalle loro scelte e dai loro investimenti.



Finanziamenti per l'Aeroporto: occorre delineare meglio gli obiettivi, perché la cosa non è chiara anche nei riguardi del personale.

#### Casavecchia Wilma – CGIL Regionale

La questione dei trasporti è uno dei costi "alti" che questa regione sostiene assieme alla Sanità.

Finalmente si assume la questione del ferro anche per l'aspetto dell'impatto ambientale. Compito di questa comunità è fare in modo che si governino i processi.

Sono preoccupata che questo Piano sia incentrato tutto sulla questione ferro, dimenticandosi che c'è anche altro. Noi siamo una regione su gomma e su macchina. Vorrei che la Giunta mi rispondesse da qui a dieci anni come si intendono governare i processi e fare in modo che tutte le città principali e le più importanti, ma non solo, diano le direttrici a chi deve scrivere i Piani. Il Piano deve dare risposte alla mobilità della regione.

Perugia e Terni avranno uno sviluppo di città metropolitane, cosa importante rispetto a prima. Ma chi deve gestire tutti i processi di ristrutturazione del sistema odierno?

In questo Piano manca una fase di transizione, un piano industriale serio per le aziende, anche in vista della unicità tariffaria.

Sono dieci anni che diciamo che ci voleva un'Azienda unica, questi processi non li governa la concorrenza tra vettori e azienda. Anche questo è un elemento di abbattimento dei costi, di un segnale forte di governo dei processi.

#### GAROFALO Angelo – UIL Regionale

Condivido le posizioni di criticità. Rispetto al progetto dato credo che sia giusto per un sindacalista sottolineare alcuni aspetti che vanno evidenziati. **Ragionamento** politico di sostegno che è condivisibile e parte dal presupposto di un **benessere** regionale che va supportato da un Piano Regionale dei Trasporti adeguato. Si tratta di comprendere che è un progetto che coinvolge non solo la qualità dei cittadini, ma anche della produzione.

E' bene sottolineare che si vedono ed esistono elementi di **concretezza** apprezzabili e di sviluppo rispetto ai progetti precedenti.

Per esprimere un parere **compiuto** bisognerebbe vedere sciolti i se e i ma: Ferrovie dello Stato, alcune delle parti coinvolte, vedere e capire tutte le opzioni.

#### DELL'OMO Biagino – Confindustria Umbra

La Federazione degli Industriali è stata fortemente critica sul documento del Piano Regionale Trasporti in precedenza approntato dalla Giunta Regionale, perché si intravedeva una mancanza di concretezza che invece è un elemento importante per la qualità della vita nel territorio.

Le linee principali superano gli aspetti di indeterminatezza. Siamo fortemente interessati a che si realizzi un sistema di trasporto sia di persone che di mezzi sufficiente e ben articolato.

Fattore di competitività del territorio: vanno spese energie e attenzione a migliorare lo stato attuale della nostra regione, anche relativamente ai costi.

Alla luce di questo va anche affrontato il problema vero di come l'opzione della rilevanza strategica del ferro sia una opzione che diventa, col passare del tempo, sempre più



pressante; questo non significa che non si possa realizzare. Attenzione a trascurare la gomma e quello che finora ha voluto dire. Non si sa se la integrazione possa essere fatta da un'Azienda unica. Le Aziende sono autonome, generalmente delle SpA, e sta a loro trovare le forme di collegamento più opportune. Si daranno una organizzazione per poter competere con il sistema umbro e non.

E' da apprezzare anche il tentativo e la scelta di darsi carico di una integrazione nel sistema complessivo di opere in corso di realizzazione (ad esempio il mini metrò).

Interessa anche il trasporto delle merci e tutto quanto potrà essere fatto per realizzare un più attento e puntuale sistema di trasporto.

C'è bisogno di una indicazione delle risorse e le fonti dalle quali possono essere ricavate per dare le gambe a questo Piano.

**SACCOMANNI Enzo** – Segreteria Regionale U.G.L.

Condivisione delle cose dette negli interventi precedenti.

Alcune osservazioni: finanziamenti, quanti ne prevediamo e quanti ne arrivano; tutto su ferro?

Questo è un Piano Perugia-dipendente e le altre zone: Orvieto, Norcia, Cascia, Foligno, Spoleto?

Gli scenari turistici e artigianali non sono previsti.

Prima si è investito nelle Aziende, ora si ribalta tutto. Bisogna parlarne e vedere come avvengono i passaggi anche nei riguardi del personale.

Un'Azienda unica regionale? Bisognerebbe proporre una holding regionale gestita dalle aziende.


**CARDINALI Gianmarco** – C.N.A. Regionale

Dà lettura di un documento unitario di C.N.A., Lega Cooperative, A.N.A.V. e Confartigianato, che si allega

**SERIO Annita** – Dirigente Servizio Mobilità e Trasporti – dà risposte e fornisce precisazioni in merito agli interventi.

Al termine della riunione l'Assessore programma un prossimo tavolo di concertazione per Ottobre 2001.

L'Estensore  
(Chjavini Raffaella)  


Segretariato Concertazione  
(Bertinelli Catia)  


Perugia, 30 luglio 2001



**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Prot. n° 3371

Perugia 3 LUG. 2001

Al Direttore alle politiche  
territoriali  
*Ing. Luciano Tortoioli*  
Sede

**Oggetto:** Disegno di legge: "Ulteriori integrazioni e modificazioni della legge regionale 18/11/1998, n. 37. Norme in materia di trasporto pubblico in attuazione del decreto legislativo 18/11/1997, n. 422".

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 13560/IA del 20 giugno 2001, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 28 giugno c.m., ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con il rappresentante di Codesta Direzione, dr.ssa Annita Serio.

Cordiali saluti.

*Il Presidente*  
Avv. Marco Rufini

Allegato: testo disegno di legge

DF/sl  
tortoioli

Disegno di legge: Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale del 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19. novembre 1997, n. 422.



**Art. 1**  
**(Integrazione dell'articolo 2)**

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo le parole "di vivibilità delle aree urbane," sono aggiunte:

" , anche mediante la riduzione degli apporti inquinanti in atmosfera e dell'inquinamento acustico,".

**Art. 2**  
**(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 5)**

1. All'articolo 5 della L.R. 37/98 il testo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"La Giunta regionale, al fine di assicurare la gestione unitaria dei servizi ferroviari, può promuovere, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto regionale, la costituzione di una società a compartecipazione pubblico-privata."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 37/98 è aggiunto il seguente:

"2 bis) La Giunta regionale trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, affida la gestione dei servizi ferroviari attraverso procedure concorsuali, sulla base dei contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo stesso."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 37/98, è aggiunto il seguente:

"4 bis) I servizi interferenti con quelli



ferroviari di cui al comma 4, sono quelli che presentano sostanziale analogia di finalità di trasporto e medesime fonti di traffico.”.

**Art. 3**  
(Abrogazione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della L.R. 37/98 è abrogato.

**Art. 4**  
(Modificazioni dell'articolo 7)

1. All'articolo 7, comma 1 della L.R. 37/98 il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

- "a) urbani;
- b) extraurbani;”.

2. Il testo del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

“Sono servizi urbani quelli svolti nell'ambito urbano del comune e quelli che collegano in modo diretto il centro urbano del comune con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell'ambito del territorio comunale.”.

3. Il testo del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

“Sono servizi extraurbani quelli che collegano in modo continuativo due o più comuni, ovvero i comuni con il capoluogo di provincia.”.

**Art. 5**  
(Modificazioni dell'articolo 8)

1. All'articolo 8 della L.R. 37/98 il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

“Per ambito di traffico regionale si intende l'unità territoriale entro la quale si



attuano i servizi di trasporto che collegano il territorio delle province. Per ambito di traffico interregionale s'intende l'insieme dei servizi che collegano la Regione Umbria con le regioni limitrofe."

**Art. 6**  
**(Modificazioni dell'articolo 9)**

1. Nella rubrica dell'articolo 9 della L.R. 37/98 la parola "Bacino" è sostituita con "Ambito".

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 37/98 le parole "Per bacino di traffico provinciale si intende l'unità territoriale entro la quale si attua" sono sostituite dalle seguenti:

"Per ambito di traffico provinciale s'intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi extraurbani e si promuove".

3. Il testo del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

"Gli ambiti di traffico, ai fini della programmazione da parte delle province, possono essere suddivisi in bacini di traffico sulla base dei criteri definiti nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11. In via transitoria i bacini di traffico sono quelli individuati dall'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44."

4. Il comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 37/98 è abrogato.

**Art. 7**  
**(Modificazioni dell'articolo 10)**

1. All'articolo 10 della L.R. 37/98 il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

"L'ambito di traffico comunale è costituito dall'unità territoriale entro la quale si attua il servizio di trasporto urbano di cui all'articolo 7, comma 2."

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 37/98 è abrogato.



**Art. 8  
(Modificazioni dell'articolo 11)**

1. All'articolo 11, comma 1 della L.R. 37/98 la parola "adotta" è sostituita con "approva".

2. L'articolo 11, comma 2 della L.R. 37/98 è modificato nel modo seguente:

a) il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

"stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino di cui all'articolo 12, dei piani urbani della mobilità di cui all'articolo 13 e dei programmi triennali di cui all'articolo 15;"

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e bis) stabilisce i criteri per l'individuazione dei servizi minimi di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 422/97";

c) alla lettera n), dopo la parola "individua", sono aggiunte le seguenti:

"i criteri per l'individuazione della";

d) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

"p) individua le misure per favorire, all'interno degli enti locali, la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali, relativamente al processo di programmazione e regolamentazione dei servizi, ed il progressivo miglioramento dell'efficacia dello stesso sui risultati della gestione".

3. Il testo del comma 4 dell'articolo 11 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

"Il piano regionale ha validità per dieci anni e può essere aggiornato periodicamente."

**Art. 9  
(Modificazioni dell'articolo 12)**



1. Al comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 37/98 le parole "hanno validità triennale" sono sostituite dalle seguenti:

"hanno validità per sei anni e possono essere sottoposti ad aggiornamenti annuali".

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della L.R. 37/98 è modificato come segue:

a) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"determinano l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, privilegiando quelli a minor impatto ambientale, per migliorare l'organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta di servizi ed incentivare l'uso del mezzo di trasporto collettivo;"

b) alla lettera c), dopo la parola "comma", è aggiunto "4 e";

c) la lettera f) è soppressa;

d) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g bis) individuano gli eventuali servizi diversi da quelli minimi di cui all'articolo 16 comma 3 del D.Lgs. 422/97."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 37/98 è aggiunto il seguente:

"5 bis) Ai fini della programmazione di servizi di trasporto pubblico locale, le province possono promuovere, fra i comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico, di cui al comma 1 dell'articolo 10, e quelli ad essi limitrofi, anche se appartenenti a territori provinciali diversi, specifiche intese, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale del 14 ottobre 1998, n. 34."

**Art. 10  
(Modificazioni dell'articolo 13)**



1. La rubrica dell'articolo 13 della L.R. 37/98 è sostituita dalla seguente:

**"(Piani urbani della mobilità)"**

2. Il testo del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

**"I comuni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 adottano i piani urbani della mobilità, che integrano i piani urbani del traffico ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale."**

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 37/98 è aggiunto il seguente:

**"1 bis) I piani di cui al comma 1 sono redatti anche in conformità agli indirizzi contenuti nel piano generale dei trasporti e nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11."**

4. Il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 37/98 è modificato come segue:

a) alla lettera c) le parole "per adeguarle" sono sostituite da:

**"e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli";**

b) la lettera e) è soppressa;

c) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

**"f bis) individuano gli eventuali servizi diversi da quelli minimi di cui all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 422/97, con oneri a carico dei bilanci comunali."**

**Art. 11  
(Abrogazione dell'articolo 14)**

1. L'articolo 14 della L.R. 37/98 è abrogato.

**Art. 12  
(Sostituzione dell'articolo 15)**



1. Il testo dell'articolo 15 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali concedenti, per i servizi di competenza, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni delle imprese di trasporto e dei consumatori, approvano i programmi triennali di cui all'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 422/97, sulla base dell'atto di Indirizzo di cui all'articolo 21, tenendo conto:

a) degli atti di programmazione della Regione;

b) del miglioramento del livello medio regionale dei servizi storici;

c) degli standard di qualità e quantità coerenti con gli obiettivi economici ed ambientali della mobilità sostenibile;

d) dell'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;

e) delle integrazioni funzionali, tariffarie ed organizzative della mobilità;

f) della promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane;

g) dei parametri territoriali e di popolazione.

2. La Regione si assume l'onere finanziario dei servizi individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21 e garantisce agli enti concedenti l'erogazione delle risorse nei modi e nei tempi previsti dal contratto stesso. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali."



**Art. 13**  
**(Modificazione dell'articolo 16)**

1. Al comma 4, lettera b) dell'articolo 16 della L.R. 37/98 le parole "da parte degli enti locali" sono soppresse.

**Art. 14**  
**(Modificazioni dell'art. 17)**

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della L.R. 37/98 è modificato nel modo seguente:

a) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

"aggiorna periodicamente il piano regionale dei trasporti e ripartisce annualmente le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l'atto di indirizzo triennale di cui all'articolo 21, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera p);";

b) alla lettera f) le parole "approva i piani triennali e" sono soppresse;

c) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i bis) approva i regolamenti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,

3. Al comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 37/98 la locuzione "ed i)" è sostituita da "i) ed i bis)".

**Art. 15**  
**(Modificazioni dell'art. 18)**

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della L.R. 37/98 è modificato come segue:

a) alla lettera b) le parole "predispone e adotta" sono sostituite con "approva";

b) la lettera d) è soppressa;

c) la lettera l) è soppressa;

d) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:



"l bis) contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 17, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi."

#### Art. 16

#### (Modificazioni dell'articolo 19)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 37/98 è modificato nel modo seguente:

a) alla lettera b) le parole "partecipa alla programmazione dei" sono sostituite con "programma i";

b) alla lettera c) le parole "partecipa alla" sono sostituite con "approva i";

c) alla lettera e), dopo le parole "a domanda debole", sono sopresse le parole: "proponendone l'inclusione nei programmi triennali";

d) il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

"contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 17, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi;"

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della L.R. 37/98, dopo le parole "invia alla provincia", sono aggiunte le seguenti:

"e all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33".

**Art. 17**  
**(Modificazioni dell'articolo 21)**



1. L'articolo 21 della L.R. 37/98 è modificato come segue:

a) l'alinnea del comma 1 è sostituito con il seguente:

"La Giunta regionale, in attuazione all'articolo 16 del D.Lgs. 422/97 e del piano regionale dei trasporti, approva ogni tre anni un atto di indirizzo generale, che contiene la definizione del livello dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle seguenti priorità:";

b) al comma 2 il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività; in particolare è considerata, nella determinazione dei costi del trasporto su gomma, l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.".

**Art. 18**  
**(Integrazione)**

1. Dopo l'articolo 21 della L.R. 37/98 è aggiunto il seguente:

**"Art. 21 bis**  
**(Strumenti di supporto tecnico-operativo)**

1. Le province e gli enti locali concedenti possono istituire, in forma associata, strumenti di supporto tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per l'affidamento dei servizi.



2. Attraverso gli strumenti di cui al comma 1 possono essere svolti in particolare i seguenti compiti:

a) programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari della mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;

e) ogni altra funzione affidata agli enti concedenti ai sensi della presente legge.”.

#### Art. 19

##### (Modificazioni dell'articolo 22)

1. L'articolo 22 della L.R. 37/98 è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole "all'articolo 18 del D.Lgs.," è aggiunta la locuzione: "la Regione e";

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Sono ammesse alle procedure concorsuali previste dal comma 1 le società scelte in conformità ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 422/97 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400.

4. Per l'aggiudicazione dei servizi ai sensi del comma 1 si applica la procedura ristretta di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 158/95, e valutando in modo particolare la



qualità del servizio offerto.

5. I raggruppamenti temporanei d'impresa sono consentiti con le modalità descritte dall'articolo 23 del D.Lgs. 158/95.”.

c) il testo del comma 6 è sostituito dal seguente:

“È consentito il sub-affidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante, allo scopo di realizzare economie nei costi dei servizi di trasporto, fino ad un massimo del quindici per cento dei servizi affidati, nel rispetto delle procedure disciplinate dal D.Lgs. 158/95.”;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis) L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

6 ter) L'impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti necessari per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone, in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio ed il trattamento contrattuale del personale, pena la decadenza del sub-affidamento.

6 quater) Qualora sia ammessa alla gara un'azienda partecipata dall'ente concedente, le procedure concorsuali sono espletate da una commissione composta da soggetti terzi, nominata dalla Giunta regionale.

#### Art. 20

(Modificazioni dell'articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della L.R. 37/98, dopo le parole "con le imprese affidatarie.", è soppressa la frase:

"La Regione sottoscrive i contratti

relativi nei limiti dei servizi minimi a garanzia della relativa copertura finanziaria."



**Art. 21**  
**(Modificazioni dell'articolo 24)**

1. L'articolo 24 della L.R. 37/98 è modificato come segue:

a) alla lettera q) del comma 1, dopo le parole "disposizioni regionali", sono aggiunte le seguenti:

"nonché tutti gli altri dati ritenuti necessari e richiesti da Regione ed enti concedenti";

b) alla lettera e) del comma 2 le parole ", alla Regione e alla provincia" sono sostituite dalle seguenti:

"e all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33";

c) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:

"e bis) istituire appositi servizi aziendali per la qualità e promuovere, tra l'altro, il coinvolgimento degli operatori e degli utenti, anche attraverso la costituzione di comitati qualità;";

d) alla lettera a) del comma 4, dopo le parole "ad assicurare", sono aggiunte le seguenti:

"per i servizi aggiuntivi";

e) i commi 8 e 9 sono abrogati.

**Art. 22**  
**(Modificazioni dell'articolo 25)**

1. Il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera c) del comma 1 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

"i beni strumentali finanziati a qualsiasi

titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso per un periodo di dieci anni, quanto agli autobus, e di venti, quanto ai beni immobili funzionali al servizio. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, egli è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tal caso decade il vincolo di destinazione d'uso."



**Art. 23**  
(Sostituzione dell'articolo 26)

1. L'articolo 26 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

**"Art. 26**  
(Separazione dei ruoli)

"1. La Regione, in conformità ai principi della legge 15 marzo 1997, n. 55, articolo 4, comma 4, lettera b) e dell'articolo 18 del D.Lgs. 422/97, promuove la separazione dei compiti di programmazione da quelli di gestione e produzione dei servizi, nonché il superamento degli assetti monopolistici del settore, favorendo la concorrenza tra i vettori."

**Art. 24**  
(Modificazione dell'articolo 32)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 della L.R. 37/98 le parole "*de*", dettando anche i criteri per garantire quote di risorse minime su cui ogni ente locale può fondare la sua programmazione di settore" sono sostituite con le seguenti

"e sulla base dei criteri definiti dal piano regionale dei trasporti".

**Art. 25**  
**(Sostituzione dell'articolo 33)**

1. L'articolo 33 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

**"Art. 33**  
**(Osservatorio della mobilità)**



1. È istituito presso la Direzione Politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture l'Osservatorio della mobilità, con il compito di:

a) fornire alla Giunta regionale e agli enti locali il supporto informativo per la pianificazione, programmazione e gestione del trasporto;

b) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati connessi alla mobilità regionale, anche ai fini della valutazione della relativa tendenza, con particolare riferimento alla domanda e all'offerta dei servizi;

c) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati di cui alla lettera b), in collaborazione con le provincie, i comuni e le aziende.

2. Per il coordinamento dell'attività di cui al comma 1 è costituito un comitato composto dai rappresentanti delle provincie, dei comuni e delle aziende."

**Art. 26**  
**(Modificazione dell'articolo 35)**

1. All'articolo 35, comma 1, lettera c) della L.R. 37/98 le parole "degli articoli 10 e 11, e" sono soppresse.

## CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI



L.R. 14/10/98, n. 34

Prot. n.160

Perugia, li 15/10/2001

Al Presidente Regionale  
Mobilità e Trasporti  
Dott. FEDERICO DI BARTOLO  
Palazzo "Il Broletto"  
Via Mario Angeloni  
06100 - Perugia

Oggetto: Parere su "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale n.37/1998: norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo n. 422/1997".

In riferimento alla Vs. nota prot. 7337/IV del 30/07/2001, relativa all'oggetto, si invia, in allegato, il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali, riunitosi nella seduta del 26 settembre u.s.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Renato Locchi

# CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

L.R. 14/10/98, n. 34



Oggetto: Parere sul disegno di legge recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale n.37/1998: norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo n. 422/1997".

Il Consiglio delle Autonomie Locali, riunito nella seduta del 26 ottobre 2001 esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. i servizi minimi debbono essere definiti dagli Enti locali preposti a seguito di atto di indirizzo regionale;
2. i Piani di Bacino di competenza delle Province e la programmazione dei servizi di trasporto nell'ambito provinciale di competenza delle stesse Province verranno predisposti ed approvati dalle Amministrazioni provinciali a seguito di un processo di confronto con gli altri Enti locali interessati;
3. i rappresentanti dei Comuni e delle Province di cui al nuovo art. 33 della l.r. n. 37/98, comma 2, può prevedersi che siano espressi dal Consiglio delle Autonomie locali;
4. in relazione al nuovo testo del comma 6 quater dell'art. 25 della l.r. n. 37/98 può prevedersi che la nomina della commissione sia effettuata dalla Provincia se partecipano alla gara imprese partecipate da Comuni o Enti locali sub provinciali, e dalla Regione negli altri casi. Non dovrebbe comunque farsi riferimento alla Giunta regionale trattandosi di competenza gestionale propria della Dirigenza.

Il Segretario  
Avv. Fausto Galilei

Il Presidente  
Renato Locchi



## REGIONE DELL'UMBRIA

## GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali.

## Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

06100 Perugia, 3 - 10/07/01

Prot. N. 19761/II

OGGETTO Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni della L.R. del 18/11/1998, n. 37 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D. Lgs. 19/11/1997, n. 422".  
Parere contabile.

DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	
Assessore <input type="text"/>	Direttore <input type="text"/>
SERVIZIO <input type="text"/>	Sezione <input type="text"/>
UFFICIO TEMPORANEO <input type="text"/>	<input type="text"/>
DATA arrivo 10 LUG. 2001	VISTO del Dirigente <input type="text"/>
POSIZIONE INDIVIDUALE <input type="text"/>	
VISTO del Direttore <input type="text"/>	

Alla Dott.ssa Annita Serio  
Dirigente Servizio Mobilità e Trasporti  
SEDE

Fax: 5567

In riferimento all'atto in oggetto si fa presente che lo stesso non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Giampiera Antonelli

REGIONE DELL'UMBRIA Direz. Polit. Territ. - Ambiente e Infrastr.	
006761/II	12 LUG. 2001
Cat. 2	Cl. 4 Fasc. 1



**REGIONE DELL'UMBRIA**

**GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale alle Risorse  
Finanziarie, Umane e Strumentali

cod. fisc. 8000013 054 4  
part. IVA 0121282 054 0



---

**TRASMISSIONE MESSAGGIO IN FACSIMILE**

**DESTINATARIO:** Dott.ssa Annita Serio  
SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

**Fax:** 5567

**MITTENTE:** Dott. Giampiero Antonelli  
SERVIZIO BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE  
REGIONE DELL'UMBRIA

**Telefono:** 075/5044488

**Fax:** 5044412

**Data:** 07/2001

**Pagine inclusa  
questa copertina:** 2

**Oggetto:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ferugia, il **7 NOV. 2001**  
**Per copia conforme  
all'originale**



**IL DIRIGENTE**